SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

277ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 26 MAGGIO 1978

Presidenza del vice presidente CARRARO

INDICE

CORTE DI CASSAZIONE

Trasmissione di ordinanze relative a *referendum* . . . . . *Pag.* 11860

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 11859

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 11860

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 11860

Richiesta di pareri di Commissione permanente 11860

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede referente 11859

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia » **(1166)**;

« Riordinamento degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria » **(1035)** (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1166 con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia »:

LAPENTA (*DC*), *relatore* . . . *Pag.* 11849, 11852
PETRELLA (*PCI*) 11847
SPERANZA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 11849, 11850, 11851

« Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi » **(915)**, d'iniziativa dei deputati Vagli Maura ed altri; Cassanmagnago Cerreti Maria Luisa ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Limite di età per i concorsi e le selezioni di enti pubblici anche economici » **(343)**, d'iniziativa dei senatori Codazzi Alessandra ed altri.

Approvazione del disegno di legge n. 915:

DEL RIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 11857

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

MAFFIOLETTI (*PCI*), *relatore* . . . *Pag.* 11856
PAZIENZA (*DN-CD*) 11858
TOURN Maria Luisa (*PCI*) 11856

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi » **(1169)** (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

BALBO (*Misto-PLI*) 11853
FONTANA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . **Pag.** 11855
MIROGLIO (*DC*), *relatore* 11855
TOURN Maria Luisa (*PCI*) 11854

INTERROGAZIONI

Annunzio 11861

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 30 MAGGIO 1978 11861

Presidenza del vice presidente CARRARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A Z I E N Z A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 24 maggio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia » (1166); « Riordinamento degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria » (1035) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1166, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia » e: « Riordinamento degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria », già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, non ritengo che debbano essere spese molte parole per illustrare il voto favorevole che ci accingiamo a dare a questo provvedimento. Vorrei soltanto far presente, se mi è consentito, che da tempo ci attendiamo che venga fatto ordine nelle carriere esecutiva e di concetto dell'amministrazione giudiziaria. Riteniamo che la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria sia un valore da rapportare alla Costituzione della Repubblica, essendo la funzione giurisdizionale nel nostro Stato collegata appunto all'attuazione dei valori costituzionali.

La crisi di efficienza che travaglia da tempo l'amministrazione della giustizia indubbiamente non può essere sanata soltanto da questo provvedimento, ma esso si muove nel senso giusto, quello cioè di aumentare ed accrescere l'efficienza dei ruoli esecutivi della giustizia; è un passo avanti, dunque, verso la soluzione dei gravi problemi che travagliano l'amministrazione giudiziaria. È bene che io precisi qui anche una mia personale opinione. Ritengo che il Ministero di grazia e giustizia debba amministrare i pochi fondi che ha con avarizia, cioè che debba essere avaro proprio perchè ha poco denaro. Politica giusta a questo riguardo mi pare che sia quella di evitare che vengano accresciute di molto in questo campo quelle che sono le spese fisse; personalmente cioè sono favorevole a soluzioni che non accrescano — so anche di essere impopolare dicendo ciò — i ruoli direttivi, così come sono favorevole a soluzioni che si muovano verso un giudice unico, verso il giudice onorario, che accrescano le funzioni del personale dell'organico della carriera di concetto, che si arrivi peraltro ad una semplificazione delle forme farraginose che caratterizzano questo ramo dell'amministrazione. Chiunque

studi appena le fonti normative dei servizi di cancelleria si trova in una specie di giungla legislativa, in cui trova delle leggi che risalgono al secolo scorso, insieme all'accavallarsi di circolari, provvedimenti della più varia natura, che indubbiamente richiedono una notevole semplificazione.

Immettiamo numeroso personale, ma dobbiamo anche tenere conto del lavoro che esso svolge. Tutte le parti relative ai servizi di cancelleria sono rette con sistemi che potrebbero utilmente trovare una loro semplificazione; non diciamo che questo personale è superfluo ma che, comunque, è necessario che gli sforzi già intrapresi dal Ministero — sappiamo che funziona già da alcuni decenni una commissione che si dovrebbe occupare della semplificazione dei servizi di cancelleria — possano raggiungere presto questo fine.

Come dicevo prima, sono contrario, anche se ciò è impopolare, all'aumento del personale direttivo nell'amministrazione giudiziaria, perchè ritengo che dopo le ultime modifiche che hanno scisso la carriera di cancelliere, dandogli una dignità direttiva ed organizzativa dei servizi, dalla carriera di concetto, cioè segretari, e da quella ausiliaria dell'amministrazione della giustizia dobbiamo piuttosto, come livello di indirizzo di Governo, tener presente le specifiche mansioni che ciascuna di queste persone deve svolgere.

Non vorrei ripetere i consueti esempi tratti dalle legislazioni straniere, ma noi abbiamo il feticismo della forma e anche del l'« ufficiale » della forma e cioè dei funzionari che la « amministrano », come è dimostrato, se mi si consente, da certe aberrazioni avvenute anche nella giurisprudenza (ad esempio la pronunzia di inammissibilità di un atto di impugnazione raccolto dal personale della carriera di concetto anzichè dal cancelliere). Anche il ritenere che determinate mansioni e certificazioni possano essere fatte solo dal personale direttivo è per me del tutto incomprensibile. Il personale direttivo, che abbiamo individuato, secondo le ultime riforme, nella categoria dei cancellieri, dovrebbe avere compiti organizzativi in senso stretto, mentre tutto il resto del lavoro dovrebbe, con le opportune semplificazioni sulle quali voglio tornare, essere svolto da personale della carriera di concetto, ma anche da personale della carriera esecutiva e ausiliaria, per superare uno stato di cose per cui gran parte della verbalizzazione è fatta da personale che non ha la capacità, secondo gli ordinamenti, di verbalizzare e molta parte della verbalizzazione viene fatta direttamente dal giudice. Inoltre gran parte delle attività che vengono conservate alle categorie superiori sono svolte in realtà da personale appartenente a categorie inferiori.

Occorre quindi una chiarificazione e una semplificazione a questo riguardo. Per quanto ciò possa contrastare con richieste più volte fatte da alcune organizzazioni sindacali, conviene che ci assumiamo una responsabilità che ci compete a prescindere dalle richieste corporative di questo personale.

È inutile dire che apprezzo il provvedimento in esame e quanto si stabilisce nel secondo titolo circa l'aumento degli organici del personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

Quando discutemmo la riforma penitenziaria, insistemmo sulla necessità che alla carenza degli organici di questa amministrazione si ponesse rimedio tenendo conto dei problemi che ci erano di fronte, che non sono solo quelli della custodia carceraria, ma quelli dell'amministrazione carceraria in senso lato. Alcune di queste norme sono assolutamente necessarie e rispondono all'esigenza di rendere civile l'esecuzione della pena, cioè di rendere determinate mansioni del personale penitenziario più umane e più efficaci. Infatti l'umanità nell'applicazione delle pene è un obiettivo fondamentale. Una pena che si riduca a pura sofferenza non risponde ai fini della nostra Costituzione. E così la segregazione carceraria che a questo si riduca è priva di senso, pura sofferenza, inutile barbarie poichè non si ispira al concetto costituzionale dell'emenda del reo. L'aumento del personale civile carcerario può rendere più attuabile questa finalità alla quale, d'altra parte, abbiamo ispi-

rato l'opera di riforma del diritto penitenziario.

In questo quadro esprimo parere favorevole al presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del Governo sono stati presentati alcuni emendamenti, attualmente in corso di stampa. Per dar modo di prenderne conoscenza sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,25*).

È iscritto a parlare il senatore Campopiano. Non essendo presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

L A P E N T A , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, prendo la parola soltanto per ringraziare i senatori per il contributo che hanno dato all'approvazione di un importante provvedimento del quale è peraltro inutile parlare, giacchè la sua necessità e la sua uregnza sono unanimemente riconosciute; li ringrazio perchè l'aiuto che con l'approvazione di questo provvedimento essi danno all'amministrazione della giustizia è senza dubbio importante. È superfluo sottolineare che il decreto-legge del quale si chiede la conversione ha un valore ed una portata limitati: non è cioè un provvedimento che affronta in modo radicale i gravi problemi dell'organizzazione giudiziaria, ma è un apporto utile che vale ad agevolare il corso dell'amministrazione della giustizia.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1166. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Sull'articolo 8 è stato presentato un emendamento da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Al primo comma dell'articolo 8, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. », *inserire le altre*: « Per quanto concerne il requisito dell'età, esso va riferito all'epoca della prima assunzione del candidato presso gli uffici giudiziari, purchè alla data del bando non sia superiore agli anni 40. ».

8. 1

L A P E N T A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A P E N T A , *relatore*. È sembrato opportuno al relatore proporre un emendamento con il quale si stabilisce che il requisito dell'età debba essere verificato riandando al momento dell'assunzione in servizio, e comunque che questa età non possa e non debba superare il quarantesimo anno. Non credo di dover aggiungere altro.

V I V I A N I . Forse sarebbe bene che questo emendamento venisse firmato dal relatore, poichè la Commissione non ha avuto modo di esaminarlo

P R E S I D E N T E . Come emendamento del relatore, siamo fuori termine. Se è

la Commissione a proporlo, o il Governo, lo posso ammettere.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, l'emendamento deve allora intendersi presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Si dia allora lettura dei successivi emendamenti presentati dal Governo.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Dopo il primo comma dell'articolo 8 inserire il seguente:

« I candidati possono presentare domanda di ammissione al concorso relativo ad un solo distretto ».

8. 2

Il secondo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« L'espletamento delle prove d'esame dei concorsi previsti nel primo comma è organizzato con la collaborazione delle amministrazioni regionali ».

8. 3

Dopo l'articolo 8 *aggiungere il seguente*:

Art. . . .

Sono estese al personale del ruolo dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari le disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 1973, n. 685, relative all'assunzione temporanea di personale per l'espletamento delle mansioni di detta categoria.

La composizione della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla carriera dei coadiutori indicati nel comma precedente è disciplinata dall'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Alla copertura dei posti vacanti alla data della presente legge nel ruolo dei coadiutori istituito con gli articoli 1 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, si provvede mediante concorso riservato al personale assunto in servizio negli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni e che, alla data del bando, ha i requisiti previsti per l'ammissione nel suddetto ruolo

8. 0. 1

Dopo l'articolo 8 *aggiungere il seguente*:

Art. . . .

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario sono composte da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, da due magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello e da due ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio.

Sono nominati, altresì, componenti supplenti tre magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di Tribunale e due ufficiali giudiziari che abbiano almeno dieci anni di servizio.

A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da due impiegati della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti al Ministero ».

8. 0. 2

Il primo comma dell'articolo 9 *è sostituito con il seguente*:

« Le graduatorie distrettuali per i concorsi previsti dall'articolo 8 del presente decreto sono approvate con decreto del Mini-

stro di grazia e giustizia, immediatamente efficace, e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero ».

9. 1

Dopo l'articolo 26, nel titolo III — Disposizioni particolari — aggiungere il seguente:

Art. . . .

Per le commissioni esaminatrici ed i comitati di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è prevista — per i concorsi di ammissione alle carriere dell'amministrazione giudiziaria e degli istituti di prevenzione e di pena — anche la nomina, in numero uguale a quello dei componenti effettivi, di membri supplenti di qualifica o grado corrispondente, nonchè di segretari supplenti.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle commissioni esaminatrici dei concorsi previsti dagli articoli 8, 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dei concorsi di cui all'articolo 30 del Regolamento del corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.

26. 0. 1

Il primo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« All'assunzione nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, escluso quello appartenente alla magistratura, e del personale civile degli istituti di prevenzione e di pena, si procede con le modalità previste negli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto ».

27. 1

Il primo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero di grazia e giustizia provvede direttamente ed autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni ».

29. 1

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Con l'emendamento 8. 2 proponiamo di inserire, dopo il primo comma dell'articolo 8, il seguente: « I candidati possono presentare domanda di ammissione al concorso relativo ad un solo distretto ». Credo sia superfluo mettere in evidenza l'opportunità di questa limitazione per impedire che i concorrenti possano partecipare in tutti i distretti del paese con conseguenze negative sotto ogni profilo.

Con l'emendamento 8. 3, che è correlato al precedente, l'attuale secondo comma dell'articolo 8 diventa terzo comma con la seguente formulazione: « L'espletamento delle prove di esame dei concorsi previsti nel primo comma è organizzato con la collaborazione delle amministrazioni regionali ».

Con l'emendamento 8. 0. 1, si propone di inserire, dopo l'articolo 8, un articolo 8-*bis*.

Le motivazioni di questo emendamento sono le seguenti: quelle del primo comma, di soddisfare con immediatezza ed in attesa dell'espletamento di regolari concorsi per la copertura dei posti attualmente vacanti, le necessità sempre crescenti degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; quelle del secondo comma, di uniformare la composizione della commissione esaminatrice del concorso dei coadiutori degli uffici notifi-

cazioni, esecuzioni e protesti a quella generale in materia di pubblici concorsi per la carriera esecutiva, richiamando espressamente le disposizioni dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Ciò serve anche ad evitare il dubbio che per la composizione della suddetta commissione sia da farsi riferimento, per la atipicità della carriera, alle norme che disciplinano le commissioni esaminatrici dei concorsi per ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario.

Il terzo comma è motivato dalla opportunità di agevolare i coadiutori giudiziari assunti temporaneamente nelle cancellerie e segreterie giudiziarie in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 8. 0. 2 la motivazione è molto semplice. Attualmente la commissione è composta dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, dal direttore dell'ufficio del personale, dal direttore dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari, cioè praticamente è una commissione che non può funzionare per la qualifica dei componenti. Inoltre, non essendo previsti dalla legislazione vigente membri supplenti, la Corte dei conti solleva obiezioni quando essi sono nominati.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9. 1 e 26. 0. 1 l'illustrazione credo sia superflua.

L'emendamento 27. 1 aggiunge soltanto dopo le parole « e del personale », la parola « civile » per distinguere questo personale dal personale militare degli istituti di prevenzione e pena.

L'emendamento 29. 1 sostituisce alla parola « Ministro » l'altra « Ministero » per consentire l'adozione dei provvedimenti di spesa anche da parte dei direttori generali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

L A P E N T A , *relatore.* La Commissione è favorevole a tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8. 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8. 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8. 0. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8. 0. 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26. 0. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n 1166 nel suo articolo unico, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1166 resta assorbito il disegno di legge numero 1035.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi (1169) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi », già approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, quindici anni fa circa, in qualità di consigliere provinciale della mia zona, trattavo al consiglio provinciale di Cuneo la necessità di fornire acqua ai piccoli centri delle Langhe albesi e monregalesi con la costruzione di un acquedotto.

Ebbene, dopo quindici anni, oggi qui in Senato mi appresto a votare favorevolmente sul disegno di legge che destina 7 miliardi alla regione Piemonte per portare a compimento un'opera, l'acquedotto delle Langhe monregalesi e delle Alpi della provincia di Cuneo; iniziativa che incominciò nel 1968 e che oggi potrà essere portata a compimento.

Questo acquedotto, progettato allora, doveva fornire di acqua 84 comuni della provincia di Cuneo, disseminati su un'area di 1.500 chilometri quadrati. L'acqua veniva ripresa da Limone, a 1.200 metri di altezza, e durante il percorso veniva rifornita dalle fonti delle Alpi monregalesi per essere distribuita alle Langhe, naturalmente solo per caduta perchè dai 1.200 metri di altezza di Limone si va a finire ai 200-300 metri della bassa Langa.

Questo acquedotto, nonostante tutto, non è riuscito a fornire gli 84 comuni, ma solo 29 di questi che sono oggi allacciati all'acquedotto e ricevono acqua, comunque, in quantità assai scarsa; comuni — come ho già detto — sparsi su un'area di 1.500 chilometri quadrati, con una popolazione di 130.000 abitanti che, al termine dell'opera, e proprio grazie ad essa, saranno destinati a crescere se non per tutti e sette almeno per tre-quattro giorni della settimana, perchè tanti sono i giorni in cui gli uomini delle grandi città (Torino, Genova) desiderano riposo e quiete e vanno a ricercarli proprio in queste zone delle Langhe.

Questa prestazione che i paesi di quella zona della provincia di Cuneo si apprestano a dare ai cittadini delle grandi città che colà ricercano quiete e riposo necessita naturalmente di soluzioni idriche sia per questioni domestiche, sia per questioni igieniche. L'acquedotto consorziale aveva nelle sue finalità di fornire questi comuni che oggi si forniscono di acqua pompandola in parte dalla falda acquifera e qualche volta persino dal fiume Tanaro, evidentemente, nel primo caso, in quantità scarsissima e nel secondo caso in qualità deficiente; in tutti e due i casi con costi elevati in denaro, in energia elettrica, in consumo di macchine, nella loro manutenzione: si tratta di macchine costosissime che si logorano facilmente perchè mentre pompano acqua pompano anche sabbia.

Il costo di questa gestione per il consorzio ammonta a 150 milioni all'anno, e in più sul consorzio è addossata la spesa di 100 milioni per ammortamento ed interessi dei mutui. Il completamento dell'opera in tempi ragionevolmente brevi consentirà al consorzio di avere un bilancio in pareggio senza dover imporre agli utenti prezzi eccessivi.

Ma quello che più conta è che con la conclusione di quest'opera si darà finalmente alle Langhe del Cuneese quell'acqua che si era promessa 15 anni fa. Quindi questa è un'opera a carattere economico, senza dubbio, per le economie di gestione che si faranno (infatti, come ho detto, a conclusione dell'opera, l'acqua andrà per caduta quasi tutta), ma è anche un'opera a carattere sociale perchè permetterà di legare a quei territori gli

uomini che in gran parte se ne sono andati per cercare una vita ed anche dei lavori migliori Parecchi coraggiosi, ricchi di iniziativa, hanno abbandonato la terra per portarsi nei piccoli centri ed aprirvi negozi, ristoranti, alberghi, che comunque necessitano di acqua. Costoro propagandano i prodotti della zona, i prodotti della loro terra, propagandano il verde delle loro colline e delle loro valli, propagandano l'aria che dai monti vicini si diffonde sulle Langhe. Si tratta di prodotti che il cittadino gradisce, che accetta; ed infatti si sta orientando verso queste zone costruendosi la seconda casa. Ora, tutto questo si fermerebbe, e forse farebbe anche marcia indietro, se non riuscissimo a dare rapidamente l'acqua necessaria per questi servizi.

Quest'opera richiede uno stanziamento di 7 miliardi, che non è poi una grossa cifra; siamo allenati a parlare di 700, di 1.000 miliardi, altro che di 7! Si tratta quindi di una cosa da poco mentre il risultato è di grande importanza. Forse questi 7 miliardi non saranno sufficienti e sarà necessario che la regione Piemonte si affianchi con qualche intervento per far sì che quest'opera sia compiuta entro 3 anni. Credo che sarebbe necessario aumentare questo stanziamento, perchè dal giorno in cui la proposta è stata fatta ad oggi i prezzi sono aumentati; credo però anche molto nella probità, nella capacità, nella serietà di quelle popolazioni e sono sicuro che con questa cifra ce la faranno e non chiederanno altro denaro. È proprio con questa convinzione che voterò il disegno di legge così com'è. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maria Luisa Tourn. Ne ha facoltà.

T O U R N M A R I A L U I S A . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge perchè siamo convinti che questo provvedimento rappresenti un impegno da parte del Parlamento e del Governo per favorire opere che hanno un valore sociale. Lo stanziamento di 7 miliardi che viene dato alla regione Piemonte permetterà il completamento dell'opera e quest'opera potrà dare un contributo non indifferente al miglioramento delle condizioni di vita e allo sviluppo sociale ed economico di una zona certamente non piccola della regione piemontese.

Il problema dell'acqua è certo in questa zona un grave problema, come lo è per molte altre zone del nostro paese. Credo infatti che non ci si possa dimenticare dei tanti territori che si trovano, al Nord come al Sud del nostro paese, in situazioni e condizioni analoghe a quelle delle Langhe piemontesi. Questo disegno di legge credo debba essere visto allora come un segno indicativo di una scelta che si vuole e si deve operare in questa direzione. Vorrei cioè approfittare di questa occasione per ricordare al Governo la necessità di attuare ed eventualmente modificare, sulla base delle esperienze fatte in questi anni, il piano degli acquedotti a suo tempo predisposto, che dovrà certo essere fatto in accordo con le regioni e dovrà inoltre essere affrontato non solo per quello che riguarda il problema delle acque per usi civili, ma in un'ottica di maggiore respiro che preveda un piano per uso plurimo delle acque come uno dei fattori per il rilancio dello sviluppo economico e sociale del paese.

Per quanto riguarda il provvedimento oggi in esame, voglio aggiungere una sola cosa: ritengo che il finanziamento per il completamento dell'acquedotto delle Langhe e delle Alpi cuneesi si inserisca bene nel piano di sviluppo regionale che la regione Piemonte ha recentemente approvato. Nel piano infatti è dato ampio spazio ai problemi e allo sviluppo dell'agricoltura, vista — e cito testualmente dal piano — « nel quadro del perseguimento dell'equilibrio territoriale e del migliore uso e recupero di tutte le risorse fisiche e umane presenti in Piemonte ». Un provvedimento come questo può favorire e migliorare le condizioni di vita degli abitanti delle zone interessate, può certo favorire il proposito del consiglio regionale piemontese. Per questi motivi noi comunisti siamo favorevoli a questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M I R O G L I O , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

F O N T A N A , *sottosegratario di Stato per i lavori pubblici*. Ho letto la relazione dell'onorevole relatore ed ascoltato i vari interventi. Tenuto conto dell'ampio dibattito sviluppatosi nell'altro ramo del Parlamento prima e nella competente Commissione del Senato poi e confermando l'impegno del Governo ad individuare le necessità più gravi relative alle opere pubbliche finanziabili dall'articolo 12 della legge n. 281 del 1970, nel quadro generale del piano di attuazione del piano regolatore degli acquedotti, chiedo la sollecita approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per la concessione alla regione Piemonte di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n 281, per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi.

Detto contributo sarà versato alla regione Piemonte in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi » (915), d'iniziativa dei deputati Vagli Maura ed altri; Cassanmagnago Cerreti Maria Luisa ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Limite di età per i concorsi e le selezioni di enti pubblici anche economici » (343), d'iniziativa dei senatori Codazzi Alessandra ed altri.**

Approvazione del disegno di legge n. 915

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi », di iniziativa dei deputati Vagli Maura, Iotti Leonilde, Lodi Faustini Fustini Adriana, Colonna, Caruso Antonio, Fracchia, Belardi Merlo Eriase, Cecchi, Moschini, Nespolo Carla Federica, Branciforti Rosanna, Marchi Dascola Enza, Pagliai Morena Amabile; Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Casadei Amelia, Quarenghi Vittoria, Buro Maria Luigia, Boffardi Ines, Belussi Ernesta, Brocca, Portatadino, Casati, Lombardo, Carlotto, già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Limite di età per i concorsi e le selezioni di enti pubblici anche economici », d'iniziativa dei senatori Codazzi Alessandra, Pacini, Cengarle, Bombardieri, Romei, Santi, Grazioli, Foschi e Longo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maria Luisa Tourn. Ne ha facoltà.

TOURN MARIA LUISA. Signor Presidente, il testo del provvedimento oggi in esame si inserisce nel quadro di altri provvedimenti già presi dal Parlamento per assicurare una reale parità fra cittadini, come la legge sulla parità di trattamento nei luoghi di lavoro tra uomini e donne, approvata alcuni mesi or sono. L'elevazione dei limiti di età per i pubblici concorsi a 35 anni interessa ovviamente sia gli uomini che le donne, ma è certo alle donne in particolare che questo provvedimento interessa, poichè sono soprattutto le donne a necessitare di una fase di reinserimento nel lavoro dopo il periodo di maternità.

Dai dati ISTAT di questi ultimi anni risulta infatti che l'81 per cento delle lavoratrici è costretto ad abbandonare il lavoro negli anni fra i 25 e i 29. Questo è un fenomeno comune a tutti i paesi capitalistici avanzati; si ha una punta massima di occupazione femminile intorno ai 25 anni e una diminuzione negli anni successivi, per ritornare ai livelli più elevati intorno ai 35 anni. Da questo risulta evidente che è soprattutto la maternità a incidere nelle scelte delle donne che spesso sono costrette a rientrare in famiglia e ad abbandonare il posto di lavoro poichè è noto che gli impegni familiari gravano soprattutto sulle spalle delle donne. Questo anche perchè non è stata sviluppata a sufficienza in questi anni una politica tesa a privilegiare i servizi sociali e a realizzare in concreto il valore sociale della maternità.

Da alcune parti sono state sollevate perplessità sul significato di questa legge, contrapponendo l'occupazione femminile, l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, al grave problema dell'occupazione giovanile. Certamente questa è una operazione deviante rispetto al vero problema che è quello di difendere e garantire l'occupazione per tutti. Vedere l'occupazione in termini di concorrenzialità significa non risolvere il problema nè per i giovani nè per le donne perchè significa non incidere per cambiare il tipo di sviluppo che ha creato i guasti e le storture che provvedimenti come questo tendono in parte ad arginare e a correggere.

Questo provvedimento inoltre ha come scopo il riequilibrio dei diversi limiti di età per accedere ai concorsi nei vari settori della pubblica amministrazione. I 35 anni di età uguagliano tutti i cittadini. Inoltre viene eliminata la disparità tra laureati e non laureati che prima era prevista dalla legge comunale del 1934.

Per quanto riguarda la diminuzione di un anno dell'elevazione per i cittadini coniugati, riteniamo che anche questo sia un fatto positivo perchè tende a eliminare differenze fra gente che si trova in condizioni analoghe, magari anche con prole.

Infine questo provvedimento si muove nella direzione indicata dagli articoli 3, 4 e 31 della nostra Costituzione in quanto viene eliminato un ostacolo che di fatto limita la uguaglianza dei cittadini di fronte al diritto al lavoro che la Repubblica riconosce. Credo allora che questa legge non debba essere vista solo come protettiva e assistenziale, ma come una legge che mira a garantire alle donne uguaglianza di opportunità e di trattamento nei confronti dell'occupazione, come per gli uomini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MAFFIOLETTI, *relatore*. Signor Presidente, la senatrice Tourn ha posto in risalto il fatto che non si tratta di una legge solo perequativa per il lavoro femminile, che raggiunge determinati livelli dopo i 30 anni di età, ma di una legge che opera una sistemazione complessiva, cioè introduce un criterio unificante superando una legislazione frammentaria, basata soprattutto sulle norme della legge comunale e provinciale e sul decreto del Presidente della Repubblica del 1957. Questo criterio unificante è perequativo anche per quanto riguarda le categorie che beneficiavano di deroghe previste da leggi speciali, in quanto si stabilisce che per il cumulo fra i vari benefici non si possono superare i 40 anni di età e i 45 per gli invalidi ed equiparati. È una legge quindi che si applica a una vasta sfera di amministrazioni, da quelle degli enti locali, a quelle statali, a quelle degli enti pubblici anche economici, a quelle degli istituti di credito di diritto pubblico

e perciò va a favore del lavoro femminile ed ha, in generale, lo scopo di unificare i criteri per l'accesso ai pubblici concorsi

Questo provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, si propone ora all'approvazione da parte del Senato.

P R E S I D E N T E Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero ringraziare intanto il relatore e la gentile senatrice Tourn Maria Luisa per il significativo intervento che ha voluto fare su questo disegno di legge che viene dalla Camera dei deputati e che ha per finalità quella di unificare per le diverse amministrazioni pubbliche, compresi gli enti economici e le aziende pubbliche di credito, il limite massimo di età per l'accesso ai pubblici concorsi elevandolo a 35 anni.

La normativa recepisce le linee fondamentali della politica governativa diretta ad eliminare ogni forma di discriminazione tra uomini e donne nel campo del lavoro. Essa ha già trovato una sua esplicazione nella legge n. 903 del dicembre 1977; consente di eliminare qualsiasi implicazione di carattere discrezionale soprattutto in sede di selezione presso gli enti pubblici economici, che sono stati quelli che fino ad oggi hanno maggiormente operato discriminazioni in questo campo.

Va in particolare rilevato che le nuove disposizioni, pur interessando sia gli uomini che le donne, consentono, come sottolineava giustamente la senatrice Maria Luisa Tourn, in specie alle donne di potersi inserire nel campo produttivo qualora se ne siano dovute allontanare per motivi connessi alla conduzione della famiglia.

Il provvedimento si qualifica quindi come un'ulteriore e significativa attuazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e concorre in sostanza a porre ordine e a dare criteri di comportamento legittimamente costituzionali in una materia rilevante per il comparto dell'impiego pubblico nel senso più ampio del termine

Per queste ragioni il disegno di legge si raccomanda da sè al voto favorevole del Senato che comunque il Governo auspica e sollecita

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 915. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 1.

Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, numero 383, è sostituito dal seguente:

« non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il n. 2) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al 35° anno di età.

(*È approvato*).

Art. 4.

La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, è sostituita dalla seguente:

« *a)* di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ».

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso questo disegno di legge avrebbe meritato una discussione più approfondita sia in Commissione che in Aula. Purtroppo invece abbiamo ascoltato un solo intervento che a mio avviso ha colto perspicuamente soltanto uno degli aspetti del disegno di legge. Infatti nel disegno di legge che discutiamo non c'è soltanto la volontà di favorire il reinserimento della donna e di abolire discriminazioni che non hanno ragion d'essere (ed è il punto effettivamente positivo che è stato sottolineato come tale e che mi vede concorde), ma vi sono altri punti su cui occorre soffermarsi.

Il disegno di legge, alzando il limite massimo per l'ammissione ai concorsi dagli attuali 30 ai 35 anni, manifesta una scarsa compatibilità con le preoccupazioni che esistono in ordine alla disoccupazione giovanile e contiene in sè altri elementi contraddittori. Si realizza un appiattimento delle categorie cosiddette speciali, che godono di speciali benefici in ordine all'accesso a concorso pubblico (orfani di guerra, invalidi del lavoro, invalidi civili), che attualmente vengono considerate dalla legge sotto un particolare favorevole riflesso, essendo state ritenute finora meritevoli di beneficiare di alcuni allargamenti (in maniera da poter accedere ai concorsi anche fino, in caso di cumulo di benefici, al 55° anno di età).

Se il legislatore ha concesso a queste categorie determinati benefici, lo ha fatto a ragion veduta: si tratta infatti di categorie veramente meritevoli di considerazione; quando parliamo degli invalidi civili, degli invalidi del lavoro o degli orfani di guerra, parliamo sicuramente di categorie alle quali va tutta l'attenzione e tutta la solidarietà possibile da parte della nazione.

Il disegno di legge al nostro esame invece, che vi apprestate ad approvare e che — parlo a titolo personale — vedrà la mia astensione (non l'opposizione in quanto contiene princìpi positivi in ordine all'abolizione delle differenziazioni in ragione del sesso e all'accentuato inserimento della donna nel lavoro), contiene princìpi che non accetto. L'appiattimento cui ho accennato, tale che, in caso di cumulo di benefici, non si possano superare i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, tende, secondo me, a punire categorie, privilegiate dalla legge non in forza di eccezioni discriminatorie, ma in virtù di riconoscimento e di solidarietà sociale che lo Stato ha inteso finora prestare ad esse in quanto meritevoli, così come sono meritevoli, di essere immesse nella pubblica amministrazione attraverso l'elevamento del livello di età al di là del quale non possono più sperare di entrare, ad esempio, a fare gli uscieri o i centralinisti nelle pubbliche amministrazioni.

Vi è poi un secondo motivo di perplessità, che sento il bisogno di rassegnarvi, che deriva dalla diversa disciplina in ordine alla valutazione, sempre per quanto concerne l'età dell'accesso ai concorsi, del coniugato rispetto allo scapolo o della coniugata rispetto alla nubile e il diverso computo dei figli; il matrimonio fino adesso veniva computato in ragione di due anni e un anno per ogni figlio: quindi, un capofamiglia che avesse voluto partecipare al concorso aveva la possibilità di accedervi anche due o tre anni dopo i coetanei non coniugati e così via, mentre tutta la disciplina viene ad essere improvvisamente e bruscamente abbreviata.

Vi è poi un terzo motivo di perplessità, determinato dall'eccessiva categoricità della norma contenuta nell'articolo 3, dove si dice che il limite massimo di età per accedere ai concorsi non può essere inferiore al trentacinquesimo anno di età. Sappiamo che in talune amministrazioni, specie nell'amministrazione finanziaria, ad esempio per quanto riguarda i meccanografi, vi sono lavori usuranti. Un meccanografo che entri nell'amministrazione intorno ai trentacinque anni dopo poco tempo è fisicamente già usurato In alcuni ruoli, l'amministrazione ha stabilito concorsi in cui il livello massimo di età per l'accesso era ventotto anni. Dire che il limite massimo per l'accesso non può essere inferiore al trentacinquesimo anno di età sembra eccessivo, proprio in relazione al diverso tipo di lavoro che a volte richiede il giovanissimo, non per predisposizione generica ma perchè il tipo del lavoro richiede l'elemento giovane che può sottostare ad usure fisiche in un arco di tempo tale da renderlo utilizzabile nella pubblica amministrazione, mentre, se si immette in carriera una persona già anziana e che abbia superato il limite ottimale di età, non si fa certo il bene dell'amministrazione dello Stato. Allora, a mio avviso, avremmo dovuto inserire, nel disegno di legge, una valvola di possibilità, come un « generalmente » o un « normalmente », che consentisse eccezioni non dettate dal capriccio ma dalle necessità che si presentino, che già si sono presentate e che abbiamo presenti dinanzi ai nostri occhi.

Ecco quindi un disegno di legge che di per sè, come finalità primaria, trova il mio assenso, ma contiene insicurezze, controspinte, contraddizioni intime tali da non poter trovare la mia totale approvazione.

Sono questi i motivi per i quali mi astengo, a titolo personale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 915. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 915, resta assorbito il disegno di legge numero 343.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C 2119. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordinamento delle società stesse » (1225).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SIGNORI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate » (1226),

RIVA, ROCCAMONTE, OCCHIPINTI, ARIOSTO, SCHIETROMA, NOÈ, PECORARO e ASSIRELLI. — « Concessione di un contributo annuo di lire 150.000.000 a favore dell'Associazione Convitto " Guglielmo Marconi " con sede in Camogli (Genova) » (1227).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge·

dal Ministro delle finanze:

« Potenziamento del Corpo della guardia di finanza » (1228).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri)·

« Istituzione dell'Ordine della " Stella d'Italia " » (1206), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di richiesta di pareri di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sui disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, concernente l'attuazione normativa ed organizzativa di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico » (1176) e: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiano ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977 » (1203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), già assegnati in sede referente, rispettivamente, alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) e alla 3ª Commissione (Affari esteri).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo » (985-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Stordimento degli animali prima della macellazione » (840), *con il seguente nuovo titolo*: « Norme di attuazione della direttiva CEE n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione ».

Annunzio di trasmissione da parte della Corte di cassazione di ordinanze relative a *referendum*

P R E S I D E N T E . L'ufficio centrale per il *referendum* della Corte suprema di cassazione ha trasmesso — ai sensi dell'articolo 39, in relazione all'articolo 13, della legge 25 maggio 1970, n. 352 — copie delle ordinanze in data 24 maggio 1978 con le quali il predetto ufficio centrale ha dichiarato:

che le operazioni relative alla richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152: « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » si svolgano sul quesito. « Volete voi che sia abrogata la legge 2 maggio 1975, n. 152, recante " Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico ", come modificata, nell'articolo 5, dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533: " Disposizioni in materia di ordine pubblico " ? »;

che le operazioni, di cui alla richiesta di *referendum* popolare presentata il 30 giugno 1977, riguardante gli articoli 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 11, comma primo, limitatamente alle parole. « alla Commissione inquirente o »; 12, limitatamente alle parole: « il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente »; 13, 14, comma primo, limitatamente alle parole: « la Commissione inquirente o »; 16, comma primo, limitatamente alle parole: « la Commissione inquirente o » della legge 25 gennaio 1962, n. 20: « Norme sui procedimenti e giudizi di accusa », non hanno più corso;

che le operazioni di cui alla richiesta di *referendum* popolare presentata il 20 giugno 1977, riguardante gli articoli 1, 2, 3 e 3-*bis* della legge 14 febbraio 1904, n. 36, « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati », non hanno più corso;

che le operazioni relative alla richiesta di *referendum* popolare per la abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » si svolgano sul quesito: « Volete voi che sia abrogata la legge 2 maggio 1974, n. 195, " Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici " come modificata, nell'articolo 3, terzo comma, lettera *b*), dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n 11, " Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici " ? ».

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere quali iniziative intendano adottare al fine di pervenire alla regolamentazione dei rapporti di pesca con la Libia, colmando una lacuna che continua ad esporre i motopescherecci siciliani ed i rispettivi equipaggi ai rischi del sequestro e dell'arresto, con grave pregiudizio per la sicurezza dei nostri lavoratori del mare e danni ingenti alla nostra economia marittima.

Nei giorni scorsi un altro motopeschereccio siciliano, lo « Scarabeo », del porto di Mazara del Vallo, di 195 tonnellate, con 12 uomini di equipaggio, è stato sequestrato e trovasi nel porto libico di Misurata.

L'accordo di pesca con la Tunisia ha dato invero luogo ad incidenti del genere, ma è pure un punto di riferimento giuridico e formale. Con la Libia non esistono, invece, rapporti di pesca che risultino sanciti in alcun documento diplomatico

(4 - 01908)

GIUDICE, OSSICINI, ANDERLINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se sia vero che l'assessore alla sanità della Regione siciliana abbia inviato un fonogramma alla Magistratura, alle Amministrazioni locali ed agli istituti psichiatrici, con il quale si dispone che questi ultimi continuino a ricoverare ammalati di mente (« Giornale di Sicilia » del 20 maggio 1978).

Poichè ciò sarebbe in aperto contrasto con il recente provvedimento di legge sulla psichiatria, gli interroganti desiderano conoscere quale azione il Ministero intenda eventualmente intraprendere affinchè la legge venga applicata.

(4 - 01909)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 30 maggio 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze

II Interrogazioni.

Interpellanze all'ordine del giorno:

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che, a seguito di varie denunce alla Procura della Repubblica di Roma, sono stati notificati avvisi di reato al sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Luca Di Schiena, al sedicente vice presidente, Fabio De Luca, al direttore artistico abusivo, Gioacchino Lanza Tomasi, ed a quasi tutti i consiglieri di amministrazione del Teatro stesso, per imputazioni che vanno dall'interesse privato in atti di ufficio al peculato, dall'abuso continuato in atti di ufficio all'usurpazione di pubbliche funzioni;

che la Procura generale della Corte dei conti ha iniziato azione di responsabilità per varie delibere illegittime in ordine ad assun-

zioni deliberate in dispregio delle norme vigenti;

che i cosiddetti «pubblici amministratori» dell'ente lirico romano continuano allegramente a calpestare leggi e regolamenti, dimostrando un impudente disprezzo verso la legalità;

che il Ministero del turismo e dello spettacolo, per legge, deve esercitare la vigilanza cui sono sottoposti gli enti lirici;

che finora tale dovere è stato blandamente esercitato, consentendo ai predetti dirigenti del Teatro dell'Opera di Roma di violare gravemente e ripetutamente la legge, tanto da indurre il magistrato penale a notificare gli avvisi di reato,

l'interpellante chiede di conoscere in quale modo l'organo ministeriale di vigilanza intenda adempiere ai suoi doveri istituzionali nei confronti di pubblici amministratori pervicacemente intenti al vilipendio della legge e che hanno ampiamente dimostrato di considerare l'ente pubblico loro sciaguratamente affidato a guisa di una privata azienda, diretta peraltro con criteri dispotici ed arroganti.

Si chiede altresì se il Ministro, a causa di vincoli di natura politica, intenda rinunciare alle sue funzioni, stabilite dalle leggi dello Stato, lasciando l'iniziativa al magistrato penale, con tutte le gravi conseguenze di ordine amministrativo e con i relativi danni per la pubblica amministrazione, e cioè per il solito «pantalone », cui sempre si finiscono per addossare tutte le some.

In caso contrario, l'interpellante chiede di sapere se il Ministro abbia finalmente considerato la impellente necessità di mandare a casa gli attuali sprovveduti dirigenti, nominando un commissario governativo, anche ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge n 800: tale provvedimento sembra l'unica misura atta a rimuovere gli ostacoli che impediscono la rapida ripresa di una regolare e legittima attività dell'ente Teatro dell'Opera, gettato allo sbaraglio dall'ostinato disprezzo per ogni norma di legge dimostrato dai signori Di Schiena, De Luca, Lanza Tomasi, e dai consiglieri loro complici, atteggiamento di arrogante illegalità giustamente colpito dal magistrato penale, la cui responsabile azione non può ulteriormente essere ignorata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, cui la legge ha affidato la vigilanza sugli enti lirici.

L'interpellante si permette infine di ricordare al Ministro l'impegno solennemente assunto di far rispettare la legalità, in occasione della risposta formulata per una precedente interpellanza sulle irregolarità e violazioni di legge dominanti all'Opera di Roma, e chiede pertanto il più sollecito intervento del Ministro stesso a tutela delle leggi dello Stato.

(2 - 00191)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che la stampa nazionale ed i servizi radiofonici, in data 15 giugno 1977, hanno dato ampio risalto alle perquisizioni simultanee, effettuate in varie città d'Italia, dalla Guardia di finanza per disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in ordine alle numerose violazioni di legge nel settore degli enti lirici, con ipotesi di reati che vanno dalla concussione all'interesse privato in atti di ufficio, alla corruzione e alla truffa in danno dello Stato, violazioni che sono state oggetto di interrogazioni ed interpellanze a firma dello scrivente, si chiede di conoscere:

1) per quali ragioni il Ministro — che per legge ha l'obbligo della vigilanza sugli enti lirici — non abbia finora provveduto a rilevare ed a contestare le irregolarità sulle quali oggi indaga la Magistratura romana, anche su scala nazionale;

2) nel caso, invece, in cui il Ministro abbia esercitato tale potere di vigilanza — cosa che, fino a questo momento, non risulta — come sia potuto accadere che gli illeciti collegati con gli interessi della cosiddetta « mafia delle ugole », come ha scritto di recente il quotidiano « Il Giorno », non sono stati segnalati alla Magistratura per l'accertamento delle implicazioni penali delle violazioni di legge.

L'interpellante chiede, infine, di conoscere se il Ministro abbia in corso provvedimenti idonei a dimostrare che il potere-dovere di vigilanza sugli enti lirici spetta ancora al

suo Ministero e non debba, invece, essere trasferito alla Magistratura penale, come, in atto, sta accadendo, allo scopo di ripristinare la legalità in un settore finora dominato, con la compiacenza di pubblici poteri e di interessi politici, da attività affaristiche di tipo mafioso e parassitario.

(2 - 00192)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che il ministro Antoniozzi, nel corso dello svolgimento dell'interpellanza sulle irregolarità al Teatro dell'Opera di Roma, in data 19 aprile 1977, dichiarò che il suo Ministero, « essendo contestato che il professor Lanza Tomasi possa considerarsi musicista », ha chiesto all'ente di precisare gli elementi in base ai quali si debba riconoscere o negare la sussistenza, nel caso di specie, del requisito di musicista;

che l'ente, con nota del 29 marzo 1977, « ha comunicato di aver demandato alla commissione artistica, costituita in seno al consiglio, l'accertamento tecnico richiesto »;

che il ministro Antoniozzi, sempre nel corso della cennata seduta, dichiarò che il Ministero avrebbe valutato gli elementi documentati su cui l'ente baserà le proprie determinazioni, aggiungendo perentoriamente che « il Ministero non le riceverà (le determinazioni dell'ente) *sic et simpliciter*, ma le valuterà e le esaminerà con molta attenzione »;

considerato che, fino ad oggi, non risulta che il Ministero abbia ottemperato alla precisa e manifestata volontà di valutare *ex lege* le determinazioni della commissione artistica del Teatro dell'Opera, organo peraltro non competente ad esprimere giudizi di merito su titoli la cui validità è indicata per legge;

constatato che la predetta commissione ha manifestato il suo parere sulla sussistenza del requisito di musicista con un voto favorevole, uno contrario ed uno astenuto, e che, a seguito di tale determinazione, il consiglio di amministrazione del Teatro dell'Opera, in una seduta irregolarmente convocata, proprio allo scopo di impedire la partecipazione della minoranza, ha deliberato di considerare validi i titoli presentati dal professor Lanza Tomasi in ordine al requisito di musicista (indispensabile per la nomina a direttore artistico dell'ente), titoli rappresentati da quattro brani musicali mai eseguiti e non editi da alcuna casa musicale;

considerato che la situazione attualmente esistente al Teatro dell'Opera di Roma è tale da destare raccapriccio, per lo sperpero inaudito di pubblico danaro, per gli innumerevoli abusi di potere, per il clima clientelare ormai istituzionalizzato, per le assunzioni indiscriminate di artisti stranieri con contratti faraonici e per il disprezzo, più volte manifestato dai dirigenti dell'ente, verso leggi e regolamenti, per cui diventa assolutamente urgente ed indispensabile una chiara assunzione di responsabilità su tale scottante questione da parte del Ministro, finora garante a parole di correttezza e legalità in un settore sottoposto alla sua vigilanza,

l'interpellante chiede di conoscere con urgenza:

quali iniziative si intendono prendere per riportare il problema, con tutte le relative implicazioni, nei necessari termini di normalità e di legittimità;

se il Ministero è al corrente del proposito degli attuali dirigenti del Teatro dell'Opera di Roma di procedere ad altre assunzioni che comporterebbero per l'ente, che si trova in situazione di perenne dissesto, ulteriori oneri per circa 150 milioni di lire annui.

(2 - 00193)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che, da oltre un anno, varie interpellanze ed interrogazioni relative alle infinite violazioni di legge effettuate da parte dei dirigenti del Teatro dell'Opera di Roma sono rimaste praticamente senza esito, a causa della deplorevole inerzia dell'organo vigilante ministeriale, che si limita a chiedere ai predetti dirigenti notizie in merito alle irregolarità da più parti denunciate, e spesso documentalmente riscontrate;

considerato che l'ente pubblico Teatro dell'Opera amministra denaro dello Stato

per un importo di molti miliardi di lire annui, per cui la correttezza amministrativa dovrebbe essere alla base di ogni decisione;

tenuto presente che gli attuali dirigenti hanno istituzionalizzato una specie di lottizzazione strisciante, in base alla quale si decidono in riunioni ristrette assunzioni clientelari ed irregolari, che poi vengono fatte approvare da un consiglio di amministrazione composto, in massima parte, da persone ignare della complessa materia teatrale e solo desiderose di assecondare la volontà dei dirigenti attuali, il giornalista della RAI Luca Di Schiena, remunerato con circa 25 milioni di lire annui dall'ente radiotelevisivo, privato come natura giuridica, ma largamente foraggiato con pubblico danaro, e l'altro giornalista della RAI Roberto Morrone;

constatato:

che i predetti dirigenti hanno fatto nominare varie commissioni, non previste dalla legge, allo scopo di sottrarre ai consiglieri di opposizione la possibilità di conoscere in tempo utile e dettagliatamente i provvedimenti poi sottoposti allo spolvero della ratifica del consiglio;

che il soprintendente usa informare solo alcuni consiglieri in ordine ai particolari relativi a persone proposte per nomine in settori importanti del Teatro, spesso in violazione di precise disposizioni di legge;

che tale metodo dimostra una concezione del tutto particolare e scorretta della gestione di un ente pubblico;

che il Ministero vigilante ancora non si è pronunciato sulla scandalosa conferma del professor Gioacchino Lanza Tomasi a direttore artistico del Teatro, dopo la ridicola manifestazione di parere sui titoli di legge occorrenti, da parte della cosiddetta Commissione artistica, espressa con un voto a favore, uno contrario ed uno astenuto;

che i titoli esibiti dal Lanza Tomasi consistevano in 4 o 5 composizioni inedite e mai eseguite;

che la legge n. 800 non prescrive, per la nomina a direttore artistico negli enti lirici, la semplice qualifica di musicista, ma quella ben precisa di « musicista fra i più rinomati », per cui è evidente che il parere della cosiddetta Commissione artistica del Teatro dell'Opera di Roma rappresenta solamente una manifestazione pilatesca di non assunzione di responsabilità;

che nei confronti del Lanza Tomasi sono state emesse comunicazioni giudiziarie per vari reati;

che sono state fornite le prove dei suoi legami con vari agenti e mediatori italiani e stranieri;

che la sua permanenza alla direzione artistica dell'Ente costituisce un reato permanente, tollerato e favorito dal Ministero vigilante, che avrebbe da tempo dovuto provvedere ad annullare tale nomina illegale, irregolare ed offensiva per la logica e la correttezza della vita pubblica,

accertato:

che la dirigenza dell'ente continua a violare leggi e regolamenti, proponendo assunzioni in posti amministrativi di personaggi come il giornalista Gian Filippo De Rossi, proposto per un fantomatico ufficio attività decentrate;

che molti dipendenti dell'ente sono inutilizzati;

che ancora risulta in servizio tale signora Rossetti, chiamata a svolgere funzioni presso l'ufficio stampa, malgrado che risulti legata a mediatori teatrali;

rilevato che lo Stato non può pretendere dai cittadini l'assolvimento di doveri senza dimostrare di essere, esso Stato, il primo soggetto rispettoso delle leggi,

l'interpellante chiede di conoscere se il Ministero vigilante intenda finalmente far rispettare la legge al Teatro dell'Opera di Roma, che sembra esser diventato terreno di esperimentazioni clientelari, dominato da una lottizzazione strisciante, dispotica e capace di ogni illegalità ed irregolarità, provvedendo ad annullare tempestivamente tutte le nomine irregolari, ed in particolare quela del sedicente direttore artistico Lanza Tomasi, privo dei requisiti prescritti dalla legge n. 800 e colpito, per giunta, da avvisi di reato.

L'interpellante chiede, inoltre, di conoscere:

quali provvedimenti il Ministero vigilante abbia adottato od intenda adottare in

ordine alla più volte denunciata irregolare convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, che non può essere convocato *ad libitum* dei dirigenti, senza il rispetto di precisi e stabiliti termini; termini che esistono checchè ne pensi un autorevole personaggio del Ministero che sembra animato dal lodevole intento di « consigliare » i dirigenti del Teatro;

quale atteggiamento abbia assunto o vorrà assumere l'organo di vigilanza in relazione all'acquisto di costumi per le opere « La Traviata » e « La bella addormentata nel bosco » deciso dalla Soprintendenza, considerato che il Teatro è in possesso di varie forniture complete de « La Traviata »;

quali provvedimenti il Ministero vigilante intenda adottare nei confronti degli incarichi affidati al costumista Attilio Colonnello, retribuito con oltre 60.000 lire al giorno, e che spesso risulta assente, dato che è occupato in altri enti, dove percepisce altro danaro pubblico, alla faccia dei disoccupati e dei lavoratori a 200-300 mila lire mensili;

se in tali fatti non si riscontrino gli estremi di precisi reati denunciabili d'ufficio e, comunque, meritevoli dell'immediato intervento del Ministero vigilante.

(2 - 00194)

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che, da oltre 15 mesi, varie interpellanze ed interrogazioni presentate in ordine alle ormai innumerevoli violazioni di legge perpetrate dai dirigenti dell'ente pubblico Teatro dell'Opera di Roma sono rimaste praticamente senza esito, a causa della inerzia deplorevole, più volte denunciata, dell'organo vigilante ministeriale, che si è limitato, il più delle volte, ad inviare note interlocutorie ai responsabili delle segnalate gravi irregolarità;

considerato che anche l'interpellanza 2 - 00150, presentata in data 22 novembre 1977, con la quale si denunciavano gravissime irregolarità amministrative, è finora restata senza risposta;

tenuto presente che il Teatro dell'Opera amministra denaro pubblico per un importo di molti miliardi di lire, e che gli attuali dirigenti hanno istituzionalizzato una vera e propria lottizzazione strisciante, in base alla quale si decidono in ristrette riunioni assunzioni clientelari ed irregolari, che poi vengono fatte approvare da un consiglio di amministrazione composto, in massima parte, da persone solo desiderose di assecondare la volontà degli attuali dirigenti;

constatato:

che il sovrintendente continua ad informare solo alcuni consiglieri in ordine a particolari provvedimenti per nomine in settori importanti dell'ente, spesso in violazione di precise disposizioni di legge;

che tale metodo dimostra una concezione del tutto particolare e scorretta della gestione pubblica di un ente sovvenzionato dallo Stato;

che il Ministero vigilante non si è ancora pronunciato, come per legge, sulla scandalosa conferma del professor Gioacchino Lanza Tomasi a direttore artistico del Teatro, malgrado che notoriamente non sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge;

che i titoli esibiti dal Lanza Tomasi consistono in alcune composizioni inedite e mai eseguite e che rappresentano solo una specie di esercitazioni scolastiche,

che la legge n. 800 del 14 agosto 1967 non prescrive, per la nomina a direttore artistico negli enti lirici, una semplice qualifica di musicista, ma quella ben più precisa di « musicista fra i più rinomati », per cui è evidente che il Lanza Tomasi non si trova nelle condizioni previste e stabilite dalla legge;

che, stando così le cose, il Ministero vigilante avrebbe dovuto da tempo annullare la delibera illegale e irregolare con la quale il consiglio di amministrazione del Teatro del l'Opera, violando la legge, ha conferito al predetto Lanza Tomasi l'incarico di direttore artistico dell'ente, con illegale assunzione di oneri economici;

che nei confronti del Lanza Tomasi sono state emesse comunicazioni giudiziarie per vari reati;

che sono state fornite le prove dei suoi legami con vari agenti e mediatori italiani e stranieri;

che la permanenza del predetto alla direzione artistica dell'ente costituisce un reato tollerato e favorito dal Ministero vigilante,

per cui tale nomina illegale è offensiva per la logica e per la correttezza della vita pubblica;

accertato che la dirigenza dell'ente continua a violare leggi e regolamenti, decidendo assunzioni in posti amministrativi, senza concorso, di personaggi come il giornalista Gian Filippo De Rossi, proposto per un fantasioso ufficio attività decentrate, al quale sono peraltro preposti due dipendenti dell'ente;

rilevato che lo Stato non può pretendere dai cittadini l'assolvimento di doveri senza dimostrare di essere, esso Stato, il primo soggetto rispettoso delle leggi;

considerato:

che gli attuali dirigenti del Teatro dell'Opera di Roma continuano allegramente a decidere assunzioni irregolari ed illecite, fra cui quella scandalosa della signora Liberata Rusconi Mattei, sorella del consigliere di amministrazione dell'ente, Sante Mattei, segretario generale della FULS-spettacolo, per la quale si è speciosamente creata una esigenza di servizio mediante opportuni spostamenti di personale da un ufficio all'altro, onde poter giustificare la richiesta inoltrata all'Ufficio di collocamento;

che tale episodio costituisce un esempio gravissimo di malcostume e di spregiudicatezza, senza precedenti nelle cronache del Teatro dell'Opera;

che anche le assunzioni riguardanti i signori Lorenzo Boserman ed Alberto Perozzi costituiscono esempio di aperto dispregio delle leggi da parte degli attuali dirigenti dell'ente,

l'interpellante chiede di conoscere se il Ministero vigilante intenda finalmente intervenire al fine di ripristinare la legalità al Teatro dell'Opera di Roma, che sembra ridotto a terreno di clientelari esperimentazioni, di scandalose improvvisazioni pseudo-artistiche, come la blasfema rappresentazione della « Sancta Susanna » ha ampiamente dimostrato, e dominato da una lottizzazione dispotica e capace di ogni irregolarità, provvedendo ad annullare immediatamente tutte le nomine irregolari, ed in particolare quella del sedicente direttore artistico Lanza Tomasi, privo dei requisiti prescritti dalla legge, e colpito, per giunta, da numerosi avvisi di reato.

L'interpellante chiede, inoltre, di conoscere:

quali provvedimenti il Ministero vigilante abbia adottato od intenda adottare in ordine alla più volte denunciata ed irregolare decisione dei dirigenti dell'ente di non far conoscere ai consiglieri di amministrazione i documenti, le note e le lettere intercorrenti fra l'ente e gli organi di vigilanza, impedendo così il regolare svolgimento di una pubblica funzione;

quali provvedimenti il Ministero vigilante intenda adottare nei confronti del dipendente Attilio Colonnello, retribuito con oltre 60.000 lire al giorno, e molto spesso assente perchè occupato presso altri enti pubblici dove incassa altro pubblico danaro alla faccia dei disoccupati, dei pensionati a 70-100 mila lire mensili e dei lavoratori a 200-300 mila lire mensili;

se nei fatti esposti non si riscontrino gli estremi di precisi reati denunciabili d'ufficio, e, comunque, meritevoli dell'immediato intervento del Ministero vigilante.

(2 - 00195)

TODINI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che in questi giorni ha suscitato molto scalpore la notizia del provvedimento che vieta i doppi introiti derivanti da pensioni e stipendi, limitando a centomila lire mensili la pensione per coloro che continuano a lavorare;

che la Commissione parlamentare per la giungla retributiva si è pronunciata contro il cumulo tra pensione e stipendio;

considerato:

che, a prescindere da ogni valutazione di natura giuridica sulla validità ed opportunità del provvedimento, esso si rende necessario per motivi di etica sociale e per finalità di cassa;

che l'opinione pubblica è fortemente colpita dai tanti casi di scandalose situazioni di cumulo, in ogni settore della vita nazionale;

constatato che il provvedimento in questione, pur ledendo interessi legittimi, derivanti da versamenti trentennali di onerosi contributi, è accettabile per la necessità assoluta di ridurre la spesa pensionistica e di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro,

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti immediati ha adottato il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per eliminare la scandalosa situazione di dirigenti della RAI-TV, locupletati con stipendi di oltre venti milioni annui, come il dottor Luca Di Schiena, che dedicano parte del tempo così riccamente loro retribuito con pubblico danaro, anche se da un organismo formalmente costituito come società per azioni, per ricoprire incarichi come quello di sovrintendente al Teatro dell'Opera di Roma, remunerato con dodici milioni annui, oltre vettura ed autista.

Chiede altresì l'interpellante se una situazione come quella descritta non sia ben più grave e scandalosa di altre relative a modesti lavoratori, costretti ad avere un'occupazione in tarda età perchè pensionati a 120-150.000 lire al mese.

Chiede inoltre di conoscere se risponde al vero che l'alta dirigenza della RAI sia in procinto di trasferire il dottor Di Schiena in un settore meno esposto e dove le reiterate assenze siano meno controllabili.

Chiede di conoscere infine se tale eventuale provvedimento non possa essere considerato come un atto di sfacciato favoritismo, in contrasto con i tanto proclamati propositi di moralizzazione della vita pubblica, in ogni settore, compreso quello della RAI.

(2 - 00196)

TODINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intendano accertare le gravi conseguenze del decreto ministeriale 30 settembre 1977 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977 concernenti la modifica delle tariffe telegrafiche per la trasmissione di notiziari stampa da parte della società concessionaria « Radiostampa ». Tale concessione, oltre a causare un notevole aumento dei costi di trasmissione delle informazioni destinate alla stampa quotidiana, in conseguenza di tariffe più che raddoppiate, ha bloccato la capillarizzazione operativa delle agenzie di stampa di media e piccola dimensione, impedendo loro di costituire reti telegrafiche autonome a raggio locale ed interprovinciale, oggi concesse a « Radiostampa », società al cui capitale e alla cui conduzione aziendale partecipa l'agenzia nazionale ANSA, notoriamente interessata ad impedire la costituzione di reti telegrafiche concorrenti.

In particolare, la concessione che ha favorito la società « Radiostampa » ha provocato quanto segue:

1) ha più che raddoppiato le tariffe di trasmissione dei testi telegrafici sulla rete che attualmente collega le centrali operative di « Radiostampa » alle redazioni dei quotidiani e dei settimanali nazionali, e questo in un momento difficile per le gestioni editoriali più deboli, le quali si vedranno costrette a far minore uso della rete « Radiostampa » e ad accettare i servizi di una quarta rete annunciata in data 28 ottobre 1977 dall'agenzia ANSA, per la trasmissione di servizi speciali destinati ad indurre i giornali a fare minore ricorso alla raccolta ed alla utilizzazione di informazioni dirette;

2) ha fortemente dilatato i canoni telegrafici che passano da lire 15.000 per chilometro-filo a lire 100.000 per 3 chilometri-filo e da lire 15.000 a lire 30.000 per i collegamenti successivi ai 3 chilometri tariffari, oltre al canone da pagare a « Radiostampa » per il traffico ordinario.

Risulta evidente che la concessione — accordata a « Radiostampa » per ragioni di pura sopravvivenza — non è stata preceduta da un approfondito esame della situazione esistente nel settore della stampa periodica e delle agenzie medio-piccole e che è stato dato per scontato che gli operatori del settore siano in grado di pagare i canoni e le tariffe richiesti per il traffico ordinario e le quote di abbonamento ai notiziari.

In base a quanto sopra, l'interpellante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno sospendere la concessione in attesa di un più

approfondito esame delle effettive esigenze che il settore delle telecomunicazioni comporta, in riferimento alle trasmissioni di notiziari alla stampa, e delle indicazioni che emergeranno dal dibattito politico in corso, in sede parlamentare, sui provvedimenti di sostegno delle strutture dell'informazione.

Tale sospensione — ad avviso dell'interpellante — deve tener conto dei seguenti fatti:

1) la società « Radiostampa » ha ottenuto la concessione adducendo squilibri economici che non le permettono di praticare alla stampa quotidiana tariffe non adeguate ai costi;

2) l'*iter* della concessione è stato contrassegnato da una forte pressione, anche attraverso scioperi proclamati dal personale della società, per ottenere il trattamento retributivo vigente per i poligrafici in servizio nelle agenzie di stampa nazionali; tuttavia, in occasione di tali scioperi, è stato possibile rilevare la pericolosità del concentramento delle reti ed è quindi prevedibile che la mancanza di pluralismo operativo condizionerà la funzionalità dell'intera rete alle vicende aziendali di « Radiostampa », che si è ben guardata dal soddisfare le esigenze rivendicate dai propri operatori;

3) nel settore della stampa periodica provinciale ed interprovinciale è venuto a determinarsi un forte disappunto, anche per i criteri che sono stati introdotti per la procedura di richiesta dei collegamenti, le cui spese sono assolutamente insostenibili per tale settore dell'informazione;

4) il settore delle agenzie di stampa medio-piccole si viene a trovare in difficoltà operative, tanto è vero che l'agenzia « Omniapress » di Milano ha ufficialmente annunciato un ricorso al TAR avverso la concessione.

Le preoccupazioni delle agenzie sono alimentate anche dal modo come « Radiostampa » intende l'esercizio della concessione, stante l'accettazione a pagamento dei testi trasmessi su tutta la rete, in diretta concorrenza con le agenzie stesse, la cui funzione di intermediazione tra le fonti e le strutture dell'informazione viene frustrata e gravemente danneggiata.

(2 - 00197)

MAFAI DE PASQUALE Simona, COCO, OCCHIPINTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che l'ANIC di Gela (Caltanissetta) costituisce, attraverso l'occupazione diretta e indiretta, una delle principali attività produttive della Sicilia;

che nell'estate 1976 l'ANIC chiese la messa in cassa integrazione di 820 lavoratori esterni, ma nello stesso tempo riconfermò la vitalità complessiva dell'impianto, assicurò che nessun posto di lavoro interno era in pericolo e si impegò a promuovere nuove inizative produttive capaci di riassorbire nel futuro anche i lavoratori sospesi;

che tale affermazione fu ribadita più volte, in autorevoli sedi ed in particolare, nel luglio del 1977, in un incontro presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla presenza del presidente della Regione siciliana, dei sindacati e del consiglio di fabbrica;

considerato:

a) che il 25 novembre 1977 la direzione ANIC ha presentato ai lavoratori un piano per l'« assetto produttivo » dello stabilimento che sembra piuttosto un piano di progressiva smobilitazione: si prevede infatti che, delle 42 linee di produzione, ben 24 vengano o definitivamente fermate (11) o impegnate solo parzialmente e temporaneamente (13), mentre particolarmente grave, anche per lo sviluppo civile ed economico del territorio circostante, è la proposta di chiusura di una linea di trattamento acque, con la quasi inutilizzazione del dissalatore;

b) che i lavoratori dipendenti dall'ANIC di Gela, in una amplissima assemblea unitaria tenuta il 2 dicembre 1977, hanno respinto tale documento;

c) che la successiva messa in cassa integrazione di oltre 80 dipendenti ANIC, sia pure accettata dal consiglio di fabbrica, ha confermato la precarietà della situazione,

gli interpellanti chiedono di sapere quali misure siano state prese e si intendano prendere con urgenza, non solo per la salvaguardia di tutti i posti di lavoro esistenti a Gela, ma per un coerente rilancio produttivo ed imprenditoriale dello stabilimento ANIC, da attuare nell'ambito della politica program-

mata di riconversione industriale e dei piani di settore, che includa anche un più serio impegno nella ricerca tecnico-scientifica nel Sud.

(2 - 00198)

FOSCHI, CARBONI, CODAZZI Alessandra, BOMBARDIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Rilevato che gli operatori della formazione professionale, dipendenti dagli enti e dalle associazioni preposti a tale compito, hanno il contratto collettivo di lavoro scaduto dal 30 settembre 1976 e a tutt'oggi non rinnovato;

tenuto conto che, pur nell'avvenuto trasferimento delle competenze alle Regioni in tema di formazione professionale ed artigiana, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale permane essenzialmente punto di riferimento per assicurare coordinamento ed uniformità a taluni provvedimenti di carattere generale;

constatato che le rivendicazioni della categoria di cui trattasi sono prevalentemente di carattere normativo e non economico, miranti soprattutto alla stabilità di impiego ed alla armonizzazione con altre componenti della scuola, anche al fine — tutt'altro che secondario — di meglio collegare il rapporto scuola-formazione professionale;

a conoscenza che le trattative tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Regioni ed Enti gestori sono di fatto sospese dall'ottobre 1977, ciò che ha determinato comprensibile malessere e profonda insoddisfazione in oltre 12 000 operatori della formazione professionale, i quali si trovano di fronte ad un palleggiamento di responsabilità tra Stato, Regioni ed Enti gestori,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

la presente, reale situazione, con particolare riguardo alle difficoltà che ritardano la conclusione della delicata vertenza in atto;

quale correlazione esista fra regolamentazione contrattuale per il personale preposto alla formazione professionale e nuova legge-quadro in esame al Parlamento;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo per giungere rapidamente ad una equa normalizzazione del rapporto di lavoro in un settore da cui tanto attendono i giovani, i lavoratori ed il Paese.

(2 - 00187)

Interrogazioni all'ordine del giorno:

TODINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che negli ultimi dieci anni le sovvenzioni per manifestazioni liriche in Italia sono state aumentate più volte, fino a raggiungere la cifra di sei milioni per recita;

considerato che le norme vigenti prescrivono l'obbligo di alcune prove e della prova generale per ogni opera allestita, e ciò per assicurare un minimo di decoro artistico alle manifestazioni;

ritenuto che molte di tali recite sovvenzionate vengono effettuate senza il rispetto delle norme in materia di prove d'obbligo,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno dare immediate disposizioni affinchè sia impedito l'espediente, messo in essere da vari organizzatori, di abbinare le recite assegnate ad un comune con quelle da svolgersi in altro o altri comuni, con il risultato di frodare lo Stato e di sottrarre agli artisti ed ai lavoratori dello spettacolo varie giornate lavorative, intascando così ingenti somme di pubblica provenienza e destinate alla migliore esecuzione degli spettacoli e non all'arricchimento degli organizzatori.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se il Ministro sia al corrente che due neo-organizzatori, certi Capodanno e Colella (quest'ultima moglie di un artista lirico già membro della commissione centrale musica) hanno progettato tale abbinamento per le piazze di Avellino e Frosinone, realizzando ingenti utili;

rinnova la richiesta di conoscere in base a quali elementi di professionalità i predetti « organizzatori » sono stati inclusi nell'elenco ministeriale degli impresari;

domanda al Ministro se gli risulta che un membro della commissione ministeriale per il riconoscimento della qualifica di im-

presario riscuota tangenti in connessione alla sua attività in una commissione di Stato;

in caso negativo, segnala al Ministro che il membro della predetta commissione, Villa Eraldo, in passato, ha riscosso varie somme da un impresario, anche mediante assegni.

L'interrogante chiede ancora di sapere se il Ministro non ritenga di sospendere immediatamente il Villa dalle sue funzioni, in attesa delle risultanze delle indagini che la Procura della Repubblica certamente inizierà per tale gravissimo episodio di malcostume;

chiede infine di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno disporre una severa inchiesta su tutte le delibere di qualificazione professionale nell'elenco degli impresari lirici, considerato che molti nominativi inclusi in tale elenco risultano privi dei necessari requisiti professionali, per cui risulta fondato il sospetto che molte delibere siano state adottate sotto la spinta di interessi estranei alla pubblica amministrazione.

(3 - 00953)

TODINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che la società « Radiostampa » (gruppo STET) ha recentemente ottenuto l'allargamento della concessione per le telecomunicazioni facendo riferimento all'importanza del ruolo assunto nell'arco degli ultimi anni per garantire la trasmissione di informazioni alla stampa;

che a detta società si appoggia quasi interamente la rete dei collegamenti con la stampa quotidiana e periodica, rete attraverso la quale la società trasmette anche comunicati aziendali spesso con carattere pubblicitario;

che nei confronti di detta società l'intero sistema dell'editoria giornalistica risulta presentemente più o meno indebitato, in qualche caso con situazioni stagnanti, e che proprio per consentire l'alleggerimento delle esposizioni il Parlamento sta esaminando le proposte di intervento finanziario anche nel settore delle telecomunicazioni, specie in favore delle strutture più deboli,

l'interrogante chiede di conoscere in base a quale senso di opportunità politica il consiglio di amministrazione della società « Radiostampa », azienda operante nel settore delle partecipazioni statali, e che dichiara di assolvere ad un servizio essenziale per la libertà di stampa, ha disposto la cessazione immediata dei servizi che riguardano numerose testate, e ciò proprio nel momento in cui le difficoltà dell'editoria vengono rilevate in sede parlamentare e all'indomani della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di concessione che allargano il campo operativo della società, fino al limite di un esercizio di tipo monopolistico.

Poichè è da escludere che la società abbia agito per urgenti necessità di cassa e nella ipotesi che siano state operate discriminazioni a danno delle testate minori, l'interrogante, riservandosi di sollecitare in altra occasione un approfondito esame della politica aziendale di detta società, anche per verificare l'esistenza di garanzie per la libertà di stampa, chiede di conoscere l'elenco di tutte le testate che alla data del 22 novembre 1977 risultano debitrici nei confronti di « Radiostampa », e per quali importi, e l'elenco delle testate per le quali è stato adottato il provvedimento di sospensione.

(3 - 00954)

TODINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia vero che il capo dell'ufficio stampa dell'ENPI (Ente nazionale previdenza infortuni), dottor Luigi Falleri, avrebbe inoltrato richiesta al servizio amministrativo dell'Ente stesso per il rinnovo di abbonamenti ad agenzie di stampa, fra cui alcune di scarsa se non nulla importanza giornalistica;

se risulti al Ministero vigilante che certe agenzie per le quali il dottor Falleri ha sollecitato il rinnovo dell'abbonamento, addirittura non pubblicano da tempo, o pubblicano solo in occasione di saltuari comunicati relativi ad attività dell'ENPI;

se risponda a verità che il dottor Falleri ha patrocinato il rilascio di targhe di be-

nemerenza da parte dell'ENPI ad alcuni direttori di agenzie;

se il sollecito del rinnovo degli abbonamenti non possa essere messo in relazione con gli interessi elettorali del dottor Falleri nell'ambito dell'Associazione della stampa romana, considerato che alcune delle agenzie richieste hanno una irrilevantissima consistenza, come, per esempio, l'agenzia « Extra », diretta da persona assai vicina al dottor Falleri.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere l'elenco delle agenzie di stampa per le quali il dottor Falleri ha sollecitato il rinnovo dell'abbonamento, i giustificativi posti a base dell'abbonamento stesso ed i motivi che rendono necessari tali abbonamenti, definiti dal Falleri « utili per lo svolgimento della propria attività istituzionale » nella nota indirizzata al predetto servizio amministrativo dell'ENPI.

L'interrogante chiede, inoltre, se il Ministero vigilante non ritenga opportuno sollecitare i dirigenti dell'ENPI ad un più attento controllo delle spese per abbonamenti ad agenzie di stampa ed a svolgere un'accurata inchiesta per accertare eventuali motivi sottostanti in tale vicenda.

(3 - 00880)

La seduta è tolta (*ore 11,10*).

Dott PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari